****

**COMUNE DI SALGAREDA**

(Provincia di Treviso)

**RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2015**

**(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)**

(approvata con deliberazione consiliare n. del )

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Negli ultimi anni gli enti locali hanno cercato di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti utilizzando tutti i modelli organizzativi e gestionali disponibili: aziende speciali, istituzioni, società, ecc. .

Il legislatore ha più volte manifestato la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei cittadini, le gestioni dell’ente locale inteso come gruppo composto dall’ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni.

Si pensi ai primi tre commi dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000:

*“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.*

*2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6[[1]](#footnote-1), gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.*

*3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.”*

Si pensi altresì all’art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011:

*“6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:*

*…*

*j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;*

*…”*

Ancora, si considerino i commi da 550 a 555 dell’art. 1 della legge n. 147/2013:

*“550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.*

*551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultatosi intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.*

*552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:*

*a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 percento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);*

 *b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 percento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.*

*553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.*

*554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.*

*555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.”*

Inoltre, si consideri l’art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112/2008:

*“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.*

Infine, si legga l’ultimo periodo dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014:

*“Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”.*

La normativa di riferimento per l’elaborazione, l’esame e l’approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

* art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:

*“8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;*

* art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:

*“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.*

*3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”.*

* art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

*“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.*

* gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

*articolo 11-bis*

*“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

*2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

*a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*

*b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

 *3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

*4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”*

*articolo 11-ter*

*“1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:*

*a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*

*b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*

*c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*

*d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;*

*e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.*

*2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da unente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.*

 *3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:*

*a) servizi istituzionali, generali e di gestione;*

*b) istruzione e diritto allo studio;*

*c) ordine pubblico e sicurezza;*

*d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;*

*e) politiche giovanili, sport e tempo libero;*

*f) turismo;*

*g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;*

*h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;*

*i) trasporti e diritto alla mobilità;*

*j) soccorso civile;*

*k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;*

*l) tutela della salute;*

*m) sviluppo economico e competitività;*

*n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;*

*o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;*

*p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;*

*q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;*

*r) relazioni internazionali.”*

*articolo 11-quater*

*“1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:*

*a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*

*b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.*

*2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.*

*3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.*

*4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”*

*articolo 11-quinquies*

*“1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.*

*2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.*

*3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.”*

* l’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
* i principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);
* il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
* il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
* lo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011).

**GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI SALGAREDA E MODALITÀ DI CONSOLIDAMENTO**

**LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SALGAREDA**

Considerando anche il piano di razionalizzazione degli enti e delle società partecipate, ai sensi dell’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014, approvato con provvedimento de sindaco n. 2993 del 31.03.2015, le partecipazioni dirette del Comune di Salgareda alla data del 31 dicembre 2015 erano:

* Piave servizi srl, con una quota del 1,6734%;
* Asco Holding spa, con una quota del 2,2%;

Al 31/12/2015 il Comune di Salgareda non deteneva partecipazioni indirette in alcun ente.

Le partecipazioni del Comune di Salgareda possono anche essere rappresentate nell’organigramma sotto riportato.

In considerazione degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), l’unico tra gli enti sopra elencati che deve essere inserito nel gruppo “amministrazione pubblica” del Comune di Salgareda è la Piave Servizi S.r.l., società partecipata dal Comune, che detiene la partecipazione del 1,6734 delle quote sociali.

**DATI CONSOLIDATI PER IL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI SALGAREDA**

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti:

* per quanto riguarda il Comune di Salgareda, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30/04/2016;
* per quanto attiene alla Piave servizi s.r.l., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati con verbale di assemblea ordinaria.

**MODALITÀ DI CONSOLIDAMENTO PER IL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI SALGAREDA**

Al fine dell’elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, il Comune deve attenersi principalmente a due principi contabili:

* il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
* il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

Il Comune capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Ai sensi del punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il consolidamento dei bilanci può essere effettuato attraverso due diversi metodi:

* il **metodo integrale**, che consiste nell’aggregare l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
* il **metodo proporzionale**, che consiste nell’aggregare l’importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

In considerazione del fatto che nel gruppo “amministrazione pubblica” del Comune di Salgareda è presente, oltre al Comune capogruppo, unicamente la Piave Servizi s.r.l., società partecipata con una quota sociale del 1,6734% dal Comune stesso, il consolidamento del bilancio al 31 dicembre 2015 è stato effettuato utilizzando il metodo proporzionale.

**ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO**

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, sono stati eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni in possesso dell’ente.

**IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI SALGAREDA PER L’ESERCIZIO 2015**

Al termine delle operazioni di eliminazione ed elisione delle poste reciproche, si redige il Bilancio Consolidato costituito da conto economico e stato patrimoniale. Procedendo al consolidamento proporzionale, si considerano solo l'attivo/passivo - costi/ricavi di tutte le società partecipate in base alla percentuale di competenza del Comune e per questo motivo non risulta la quota di competenza di terzi. Non vengono presentati dati comparativi in quanto l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è il primo in cui viene redatto il bilancio consolidato.

**NOTA INTEGRATIVA**

Nelle pagine seguenti si procede alla valutazione:

- dell’aspetto patrimoniale del bilancio consolidato comunale;

- dell’aspetto economico, in cui si evidenzieranno i risultati in un’ottica di competenza economica attraverso la presentazione e scomposizione delle varie componenti del risultato economico.

**IL CONTO ECONOMICO – IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO**

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell’intera gestione economica del gruppo ente locale cosi come risultante dal conto economico. Il risultato d’esercizio riferito all’anno 2015 per il gruppo comunale si chiude secondo le risultanze contabili riportate nella tabella sottostante:

|  |  |
| --- | --- |
| GESTIONE | IMPORTO |
| Risultato di gestione | 3.473.213 |
| Proventi e oneri finanziari | 128.681 |
| Proventi e oneri straordinari | 62.454 |
| Risultato economico d’esercizio | 146.415 |

Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza tra Proventi della gestione e Costi della gestione, costituisce il primo risultato intermedio esposto nel Conto economico. Esso rappresenta il risultato della gestione operativa dell’ente, depurato, però, degli effetti relativi alla gestione delle società partecipate. Si ottiene sottraendo al totale della voce A) Componenti positivi della gestione, il totale della voce B) Componenti negati della gestione.

Il risultato della gestione risulta così determinato:

|  |  |
| --- | --- |
| **A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE** |  |
| Proventi da tributi |  1.737.086,87  |
| Proventi da fondi perequativi  |  330.534,81  |
| Proventi da trasferimenti e contributi |  351.776,22  |
| *Proventi da trasferimenti correnti* |  162.101,76  |
| *Quota annuale di contributi agli investimenti* |  189.674,46  |
| *Contributi agli investimenti* |  -  |
| Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici |  160.841,19  |
| *Proventi derivanti dalla gestione dei beni* |  76.361,22  |
| *Ricavi della vendita di beni* |  -  |
| *Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi* |  597.661,41  |
| Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) |  -  |
| Variazione dei lavori in corso su ordinazione |  774,05  |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni |  4.923,87  |
| Altri ricavi e proventi diversi |  374.095,03  |
| **TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)** |  3.473.213,48  |
|  |   |
| **B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE** |  |
| Acquisto di materie prime e/o beni di consumo |  135.383,07  |
| Prestazioni di servizi  |  1.260.138,81  |
| Utilizzo beni di terzi |  10.653,17  |
| Trasferimenti e contributi |  424.650,25  |
| *Trasferimenti correnti* |  424.650,25  |
| *Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.* |  -  |
| *Contributi agli investimenti ad altri soggetti* |  -  |
| Personale |  799.553,86  |
| Ammortamenti e svalutazioni |  606.198,47  |
| *Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali* |  10.867,94  |
| *Ammortamenti di immobilizzazioni materiali* |  627.810,94  |
| *Altre svalutazioni delle immobilizzazioni* |  -  |
| *Svalutazione dei crediti* |  19.478,22  |
| Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) |  1.633,67  |
| Accantonamenti per rischi |  -  |
| Altri accantonamenti |  40.260,80  |
| Oneri diversi di gestione |  138.877,32  |
| **TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)** |  3.469.308,06  |

Oltre alla gestione caratteristica è necessario considerare anche le altre gestioni che possono produrre effetti particolarmente evidenti sulla composizione del risultato economico complessivo. Tra queste, particolare importanza rivestono la gestione finanziaria e quella straordinaria.

|  |  |
| --- | --- |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI |   |
| *Proventi finanziari* |   |
| Proventi da partecipazioni |  345.417,86  |
| *da società controllate* |  -  |
| *da società partecipate* |  345.417,86  |
| *da altri soggetti* |  -  |
| Altri proventi finanziari |  118,34  |
| **Totale proventi finanziari** |  345.536,20  |
| *Oneri finanziari* |  -  |
| Interessi ed altri oneri finanziari | - 204.812,41  |
| *Interessi passivi* | - 192.769,37  |
| *Altri oneri finanziari* |  -  |
| **Totale oneri finanziari** | **- 192.769,37**  |
| **TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)**  |  **128.680,75**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI** |  **-**  |
| Proventi straordinari |  127.021,80  |
| *Proventi da permessi di costruire*  |  -  |
| *Proventi da trasferimenti in conto capitale* |  -  |
| *Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo* |  127.021,80  |
| *Plusvalenze patrimoniali* |  -  |
| *Altri proventi straordinari* |  -  |
| Totale proventi straordinari |  127.021,80  |
| Oneri straordinari | - 64.568,07  |
| *Trasferimenti in conto capitale* |  -  |
| *Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo* | - 64.568,07  |
| *Minusvalenze patrimoniali* |  -  |
| *Altri oneri straordinari*  |  -  |
| Totale oneri straordinari | - 64.568,07  |
|  |  -  |
| **TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)** |  62.453,73  |

Il risultato positivo della gestione straordinaria è determinato principalmente da sopravvenienze attive pari ad € 127.021,80 del Comune riguardanti insussistenze del passivo e lasciti. Per quanto riguarda gli oneri straordinari, l'importo principale di € 64.568,07 riguarda sopravvenienze passive del Comune per insussistenze dell'attivo.

Per quanto riguarda il bilancio del Comune, è stato indicato nella voce B) COMPONENTI NEGATIVI DELLLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi l'ammontare dei compensi degli amministratori pari ad €. 79.095,12 e i compensi del Revisore dei Conti pari ad € 6.700 relativi all'anno 2015 per lo svolgimento delle loro funzioni.

**LA GESTIONE PATRIMONIALE ATTIVITÀ**

L'aggregato immobilizzazioni rappresenta, insieme all'attivo circolante, quello di maggior interesse per la valutazione complessiva del patrimonio del gruppo comunale. Essa misura il valore netto dei beni durevoli che partecipa al processo di produzione/erogazione per più esercizi.

Il carattere permanente che contraddistingue tali beni, concorre alla determinazione del grado di rigidità del patrimonio aziendale, condizionando in modo sensibile le scelte strategiche dell'amministrazione.

Tra le immobilizzazioni finanziarie sono allocati principalmente i valori relativi alle partecipazioni in imprese partecipate da parte del Comune. Il bilancio consolidato del Comune di Salgareda alla voce “crediti dell'attivo circolante” non rileva alcun credito con durata residua superiore a cinque anni per nessuna delle società consolidate in quanto sono crediti tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

Per quanto riguarda i crediti verso contribuenti del Comune, non rileva alcun credito con durata residua superiore a cinque anni, in quanto sono crediti tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

Nell'attivo circolante, la voce crediti accoglie i crediti di natura commerciale o d'altra natura non rientranti nella casistica prevista nelle immobilizzazioni finanziarie.

Per effetto delle operazioni di consolidamento sono stati elisi i valori di credito/debito con le partecipate al gruppo di consolidamento.

**PASSIVITA’**

Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali.

La voce debiti comprende principalmente l'importo di €. 3.884.787 riferiti a debiti per mutui del Comune di Salgareda.

Anche i debiti, come per i crediti, sono state effettuate le opportune operazioni di elisione tra le società rientranti nel perimetro di consolidamento al fine di ottenere come risultato solo i debiti non scaduti nei confronti dei terzi.

**CONSOLIDAMENTO**

**DATI DI BILANCIO ANNO 2015**



Eventuali maggiori informazioni sono reperibili dalla Note Integrative dei singoli soggetti, reperibili dai siti internet dei medesimi.

Questa relazione è stata predisposta, oltre che obblighi di legge, anche per consentire una migliore comprensione dell’elaborazione dello schema del bilancio consolidato dell’esercizio 2015 che si allega alla presente come di seguito precisato:

* stato patrimoniale attivo consolidato;
* stato patrimoniale passivo e patrimonio netto consolidato;
* conto economico consolidato.

Salgareda, 30/09/2016

1. Il riferimento normativo all’art. 170, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 attiene alle disposizioni del testo unico prima delle modifiche di cui all’art. 74, comma 1, numero 19), del D.Lgs. n. 126/2014. Deve dunque ritenersi vigente il 2° comma dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000, tralasciando il mero riferimento normativo all’art. 170, comma 6, del testo unico stesso. [↑](#footnote-ref-1)